

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 marzo 2014, in Arezzo,

tra

✓ Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., di seguito BPEL,

e

le Organizzazioni sindacali che si sottoscrivono,

- ✓ DIRCREDITO-FD
- ✓ FABI
- ✓ FIBA – CISL
- ✓ FISAC – CGIL
- ✓ UILCA

di seguito denominate complessivamente anche "OO.SS."

Premesso che

-la normativa in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato ha conferito alle Parti Sociali ampie facoltà di normazione secondaria sul tema dei contratti a termine: in particolare, la Legge 9 Agosto 2013, n. 99, di conversione del Decreto Legge 28 Giugno 2013, n.76 è intervenuta sul contratto a termine c.d. "a-causale", già introdotto nell'ambito della Riforma del Lavoro di cui al D.L. 92/2012, conferendo alla contrattazione collettiva, anche aziendale, la possibilità di prevedere ipotesi ulteriori, rispetto a quelle già previste in precedenza dalla normativa, per le quali non sono richieste le ragioni di carattere "tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo" di cui al D. Lgs. 368/2001,

-la medesima Legge 99/2013 ha conferito, inoltre, alla contrattazione collettiva, anche aziendale, la possibilità di individuare ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa previgente per le quali possono non trovare applicazione le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli di tempo (c.d. "periodi cuscinetto") previsti nella successione di due contratti a tempo determinato,

-alla luce degli obiettivi del Piano Industriale in corso, si rende necessario continuare a favorire il ricorso al contratto a tempo determinato per rispondere alle esigenze aziendali.

si conviene e concorda quanto segue

- le premesse sono parte integrante del presente accordo,

-Le Parti concordano nell'utilizzo del contratto a tempo determinato quale risposta alle esigenze aziendali da un lato ed alle modalità di ingresso dei lavoratori dall'altro, anche con riguardo all'utilizzo di risorse già precedentemente inserite con tale tipologia contrattuale, nella convinzione che lo stesso rappresenti un importante strumento per agevolare la possibile creazione di nuova occupazione stabile,


- nel ricorrere ai contratti di lavoro a termine, le Parti concordano che il requisito delle ragioni giustificatrici per l'apposizione del termine di cui all'art.1 del D. Lgs. 368/2001, non si applica anche nelle seguenti ipotesi:

- in caso di rinnovo o proroga, per un periodo ulteriore non superiore a 24 mesi, al termine di un primo rapporto di lavoro a tempo determinato a-causale nei limiti dei 12 mesi;
 - in tutti i casi residui di assunzione a tempo determinato con soggetti che abbiano già avuto – o che abbiano tuttora in corso con la Banca e/o Società del Gruppo - rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente. Resta inteso che, anche in tali ipotesi, il nuovo contratto "a-causale" non potrà avere una durata superiore a 24 mesi;
- Nei casi di assunzione con contratti a termine potranno non trovare applicazione gli intervalli temporali previsti a norma di legge tra un contratto a tempo determinato e l'altro.

BPEL

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the BPEL union.

LE OO.SS

A list of handwritten signatures for various unions: FISAC CGIL, FIBA CISE, FDBI Cobbe T. A., UICCA, and ANCREATO. Each name is followed by a signature in black ink.